Associazione Nazionale Magistrati MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA

Parole e Giustizia:

un confronto tra linguistica, retorica e giustizia Verona, 6 maggio 2005

PATRIZIA BELLUCCI

Docente di Sociolinguistica
Responsabile scientifico del Laboratorio di Linguistica Giudiziaria – LaLiGi
Università degli Studi di Firenze
www.patriziabellucci.it <patrizia.bellucci@unifi.it> o <bellucci@laligi.it>

Le parole della sentenza

1. Le richieste linguistiche del legislatore

1.1.

- «L'intera attuazione della giustizia prevede una moltitudine di:
- a. testi scritti primari: alcuni tipi di verbali, perizie, atti vari e scritti difensivi, sentenze, ecc.;
- b. <u>testi scritti secondari</u>: verbali di intercettazione telefonica o ambientale, verbali (integrali o di sintesi) d'interrogatorio o di dichiarazioni rese, trascrizioni o verbali stenotipici d'udienza;
- c. <u>interazioni orali</u>, la cui realizzazione per eccellenza è proprio il dibattimento.

Per di più, tutto questo avviene con la <u>complessità del repertorio linguistico</u> di tutti i parlanti e scriventi che entrano in interazione: dal dialetto e dalle varietà substandard dell'italiano (o magari interlingue di immigrati) fino agli usi di lingua specialistici o settoriali.

È evidente che alla sentenza si arriva dopo infiniti incroci fra tutte quelle interazioni e produzioni ed ogni imperizia, per quanto in buona fede, ha riflessi su tutto il resto.

I soggetti coinvolti si dispongono su profili professionali molteplici: polizia giudiziaria (con livello di scolarizzazione diversificato, talvolta anche molto basso), magistrati e avvocati, periti e consulenti, resocontisti giudiziari, ecc. In nessun caso c'è una formazione linguistica specifica istituzionalizzata e formalizzata e questa assenza – con rare eccezioni – va a sommarsi alla nota inadeguatezza o disparità dei livelli di educazione linguistica raggiunti nella Scuola e nella stessa Università» (BELLUCCI, in BELLUCCI-PALMERINI, 2004, p. 104). 1.2

«La sentenza [...], come scelta tra più informazioni o come mero rilievo di assenza di informazioni, altro non è che un progressivo abbandono e diminuzione di alternative. Va però osservato che la persona del giudice, come ricettore e percettore di informazioni, non è affatto neutrale né passiva nei confronti dell'informazione in arrivo. Al contrario, anche il decisore più imparziale è indotto a selezionare alcune informazioni a scapito delle altre, privilegiandole, dopo averle ricodificate e riformulate in vario modo: il giudice della sentenza, quindi, altro non è che l'ultimo dei testimoni della sequenza della informazione processuale» (LANZA, 1997, pp. 63-64; corsivo aggiunto).

Art. 417 c.p.p. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio: «1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: [...]b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza ». L'art. 429. Decreto che dispone il giudizio richiede di nuovo, al comma 1: «[...] c) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto [...]».

Art. 546 c.p.p.: «1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente o dal giudice estensore [...]. 3. [...], la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice».

2. Per chi scrive il giudice?

2.1

«Ma chi è il destinatario della motivazione del giudice?

Non dovrebbe essere infatti *indifferente*, *sul piano della tecnica espositiva*, che la motivazione (la chioma esterna dell'albero sorretta dal tronco del dispositivo) si rivolga:

- agli altri membri del Collegio;
- esclusivamente, all'imputato e al suo difensore in caso di condanna;
- ovvero alla parte pubblica in caso di negazione della sussistenza dell'ipotesi accusatoria;
- al giudice superiore di merito o legittimità;
- residualmente al "quivis e populo", cittadino interessato alla corretta amministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia ex art.101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome del popolo.

In realtà, una lettura pragmatica dei meccanismi di impugnazione, al di là delle evidenze che imporrebbero di scrivere la motivazione per il "reo", consente tranquillamente di concludere che nella motivazione, ogni parte, privata o pubblica, deve trovare la sua personale e controllabile risposta, nelle ragioni della sentenza del giudice la quale, come decisione conclusiva, interferisce sullo spazio vitale delle parti private o su quello funzionale della parte pubblica.

In buona sostanza e conclusivamente, *la motivazione come giustificazione ha sicuramente pluralità composita di destinatari*, ma se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica, ogni lettore riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia di convincimento.» (LANZA, 2004, p. 12)

3. Scrittura non fluida, stereotipi sintattici¹ e lessicali, pseudotecnicismi

3.1

«La stereotipia si annida [...] nella progettazione del discorso, nelle procedure costruttive e nei materiali adibiti (parole e combinazioni di parole). [...] chi è estraneo alla pratica di questo tipo di scrittura rimane colpito da certi aspetti appariscenti, perché generalizzati, di uno stile che ha eletto a suo baluardo la lontananza compassata da modi di esprimersi meno artificiosi che potrebbero tranquillamente annullare o almeno ridurre quella lontananza [...]. Di fronte alle enunciazioni che lasciano una certa libertà nella costruzione delle frasi e nella scelta delle parole, accade che si opti per l'espressione irrigidita, congelata, la più lontana dall'uso comune, per il fossile sintattico e lessicale divenuto una specie di segno di riconoscimento: una sorta di distintivo di appartenenza a un club molto esclusivo [...]. Chi non è del mestiere fa fatica a raccapezzarsi quando l'inevitabile complessità del ragionamento giuridico è resa ostica dall'abuso di modi di esprimersi rari o desueti nell'italiano comune anche di registro alto.» (MORTARA GARAVELLI, 2003c, pp. 8-10).

3.2

Si definiscono *pseudotecnicismi o tecnicismi collaterali* «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica: [...] un magistrato, per l'uomo della strada *interroga* dei testi mentre, nel linguaggio giudiziario, *procede alla* loro *escussione*» (Serianni, 1985, p. 270). In altri termini, si tratta di: «quelle parole dall'aspetto specialistico, che vengono in realtà adoperate solo per inerzia o per dare al testo una patina di formalità» (CORTELAZZO-PELLEGRINO, 2003, p. 125).

4. La "leggibilità" come prerequisito per la "comprensibilità"

4.1

«[BIANCHI Angiolino è:]

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 575 C.P. per avere volontariamente cagionato la morte di Cioni Anna, colpendola

¹ Cfr. almeno CORTELAZZO, 2003, e MORTARA GARAVELLI, 2001 [si veda, in particolare, il cap. III "Lessico e stereotipi sintattici nelle diverse classi di testi", pp. 153-187] e 2003c.

² Cfr. PIEMONTESE, 1999, p. 337: «la *leggibilità* del testo, garantita dal ricorso a parole del vocabolario di base e a frasi brevi, non coincide con la sua *comprensibilità*. In questo senso possiamo dire che la leggibilità è la condizione necessaria, ma non sufficiente per avere un testo comprensibile. La leggibilità è quindi il punto di partenza, inevitabile, per arrivare alla redazione di testi comprensibili». Per avere l'analisi automatica di passi in formato .txt o per altre informazioni sui criteri di misurazione della leggibilità, cfr. http://www.eulogos.net/it/censor. L'indice di valutazione automatica Gulpease è fondato sulla formula LUCISANO-PIEMONTESE 1988 – la sola tarata specificamente sull'italiano – ed è misurato con una scala da 0 (minima leggibilità) a 100 (massima leggibilità). L'indice Gulpease tiene conto di due variabili: quella sintattica e quella lessicale

³ Cfr. anche BELLUCCI, 2005.

ripetutamente con pugni e calci, sottoponendola a violenti calpestamenti ed esercitando sollecitazione compressiva al collo ed agli orifizi respiratori.

In Montecatini il 15 Giugno 2000.

Contestazione elevata dal PM in data 9.12.2002:

Il PM chiede di poter contestare all'imputato la circostanza aggravante ex art. 61 n. 1 e 577 comma 1 n. 4 CP emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo il Bianchi agito per motivi abbietti, e cioè per opporsi alla vittima Cioni che intendeva sciogliere la loro relazione amorosa conseguentemente interrompendo lo sfruttamento dell'attività di prostituzione esercitata dalla stessa Cioni.

Il reato concorrente p. e p, dall'art . 3 n. 8 (entrambe le ipotesi) della legge 20.2.1958 n. 75 per avere favorito e sfruttato la prostituzione di Cioni Anna redigendo e facendo pubblicare annunci non equivoci sul quotidiano "[Nome del giornale]", rendendosi cointestatario al 50% di un terreno del valore di L. 40.000.000 il cui prezzo veniva interamente pagato dalla Cioni, frequentando abitualmente locali di ristorazione a spese di quest'ultima, partecipando a vacanze brevi pagate dalla stessa Cioni, dalla quale – infine– riceveva spesso donazioni in danaro di modesta entità.

Fatti commessi in Montecatini ed altre località fino al 14.6.2000» (BELLUCCI, in stampa, par. 1.4.1, Esempio 1).

5. "Raccomandazioni" per lo scrivere chiaro

5.1

«Questa lista – intrinsecamente «aperta» e che deve essere adattata di volta in volta alle necessità comunicative, ai destinatari e agli scopi della scrittura – è una rielaborazione di quella messa a punto da Maria Emanuela Piemontese (2002, pp. 37-38).

- Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo per essere facilmente leggibile da tutti non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura e decodifica.
- Evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare di più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l'uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti).
- Limitare il ricorso a incisi e parentetiche.
- Quando si usa il passivo, controllare che il soggetto logico sia inequivoco o esplicitarlo.
- Quando possibile, preferire la forma personale a quella impersonale.
- Esplicitare i nessi logici e cercare di ridurre il numero di inferenze richieste al lettore.
- Mantenere i tecnicismi opportuni (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita ogni volta che sia opportuno), eliminare al massimo pseudotecnicismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue.
- Quando opportuno, controllare le «marche d'uso» delle parole nei vocabolari.
- Ridurre l'eccesso di nominalizzazioni e cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati.
- Limitare l'uso di sigle, abbreviazioni, simboli e acronimi ai casi in cui siano correnti e funzionali: quando è possibile, giustapporre lo scioglimento almeno alla prima comparsa della forma ridotta.
- Abbandonare a favore della chiarezza e della precisione la regola scolastica della «variatio»: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi.
- Controllare l'interpunzione e l'organizzazione grafica» (BELLUCCI, in stampa, par. 1.4.1.).

6. La Motivazione: un testo ad alto vincolo di complessa redazione

6.1. Le sentenze di tipo A (da BELLUCCI, 2005, pp. 457-461)

1. Incuria grafica, mancato dominio della punteggiatura, errori grammaticali, ecc.

1a. Lo Stinchi, a questo punto, colpisce violentemente l'aggressore, riuscendo a disarmarlo, e cerca di guadagnare l'uscita dopo aver tolto il caricatore dalla pistola[,] lasciandolo cadere per terra e ponendosi l'arma dietro la cintura dei pantaloni; mentre si trova vicino alla porta, sente qualcuno che grida <ha un'altra pistola, ha un'altra pistola>,[;] al che, dimostrando davvero dell'eroismo⁴, egli torna ancora indietro e vede la Nardi ed il Manni posizionati⁵ vicino alla cattedra, a seguito della⁶ colluttazione nel

⁴ Tutta la rappresentazione dell'evento è molto stereotipata: cfr. anche esempio 2.

⁵ Burocratismo ridondante.

corso della quale il Manni con un calcio ha fatto [= AVEVA FATTO] cadere a terra il coltello impugnato dal Galli. [A1, p. 5]

- **2.** Pseudoletterarietà e teatralizzazione enfatica estereotipata⁷, al punto che la vittima protagonista per eccellenza del "dramma" viene designata con il primo nome⁸, preceduto da articolo marcato regionalmente e oralizzante [«la Clara»].
 - **2a** [...] *ma il Galli*, <u>indomito</u>, raccoglie il primo coltello da cui [= DI CUI] era stato disarmato e che era rimasto per terra, e ferisce ulteriormente lo Stinchi ad una mano. *Allora*, e solo allora, <u>questo strenuo difensore</u> delle <u>vittime designate</u>, avendo subito <u>plurime ferite</u>, vista <u>la Clara ormai morente</u>, <u>esce dall'aula mentre il Galli implora di essere lasciato solo perché intende darsi la morte</u>. [A1, p. 6]
- **3.** Incapacità di mantenere un registro di lingua unitario e abuso di stilemi e perifrasi del linguaggio "burocratico" (che produce "straniamento", a maggior ragione se a contrasto con colloquialismi o frasi ad effetto drammatico).
 - **3a.** [...] *entrambe* [= ENTRAMBI] gli spari, avvenuti a distanza ravvicinata (<u>definita per quella al collo non maggiore di 10/15 cm</u>)[,] non *attinsero*⁹ organi vitali, di modo che[,] *ove*¹⁰ l'azione omicida si fosse fermata a quel punto, e ci fossero stati tempestivi soccorsi, forse la morte *della Clara* avrebbe potuto essere evitata.
 - **3b.** Orbene, non vi è dubbio circa il carattere suicidiario degli atti autoaggressivi posti in essere dal¹¹ Galli nella prima occasione: [...]. [A1, p. 19]
- **4.** Pianificazione sintattica contorta, che arriva a viluppi proposizionali quasi inestricabili.
 - **4a. Del resto,** <u>anche allargando il campo di valutazione delle argomentazioni squisitamente tecniche</u>, che tanto ne¹² hanno occupato, <u>a elementi della storia dell'imputato più vicini nel tempo agli eventi</u>, **non emergono circostanze** che facciano pensare ad una malattia mentale. [A1, p. 22]
 - **4b.** La ripetizione dei colpi inferti, il congiunto uso di varie armi idonee a cagionare l'evento morte [= di più armi], [-] in una delle quali, la Glock, era stata inserita, con apposita manovra, anche una cartuccia in più in canna, [-] il complessivo svolgimento dell'azione [(] fin dal primo momento connotato dalla manifestazione di una precisa volontà aggressiva nei confronti della moglie_, [)] escludono¹³ il benché minimo dubbio sulla volontà omicida del Galli nei confronti della Nardi, e[;] ne costituiscono riprova le parole sentite pronunciare dal medesimo, dopo essersi reso conto che la moglie era morta, <ora mi posso anche ammazzare>¹⁴. [A1, p. 7]
 - **4c.** Tratto saliente dell'aggravante [-] di cui all'art. 61 n. 4 [c.p. -] è rappresentato dalla *inflizione alla vittima*[,] da parte del soggetto agente ¹⁵[,] di sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, di patimenti gratuiti, che rendono particolarmente riprovevole la condotta del soggetto (<u>cfr.</u> Cass. 23/11/2000, n. 12083,) [),] del quale denotano la particolare ansia incontenibile di appagare, <u>durante l'iter criminoso</u>, la propria volontà di arrecare dolore ¹⁶ (<u>in questo senso</u>, Cass. pen. I, 18/1/1996, n. 1894,

⁶ Burocratismo: "dopo la".

⁷ Espressioni, aggettivi e avverbi di tipo valutativo – a cui spesso si ricorre per delineare la personalità di singoli Soggetti o per "modalizzare" gli eventi – devono essere usati con particolare rigore proprio perché spesso sono funzionali a fini giudiziari: ad esempio, per determinare la presenza di *attenuanti* o il concorso di *aggravanti*. Se ciò che è emotivamente "carico" viene rappresentato con formule stereotipate o retoriche si allontana, invece che coinvolgere, il lettore, che ne percepisce l'artificiosità "di maniera".

⁸ Questa scelta appare decisamente contrastante con il carattere di "ufficialità" proprio di una sentenza.

⁹ Burocratismo: "colpirono".

¹⁰ Arcaismo burocratico: "se".

¹¹ Burocratico: "Dunque, non c'è dubbio sul tentativo di suicidio attuato dal".

¹² Arcaismo giuridico: "ci".

¹³ Il terzo soggetto – *il complesso svolgimento* – è incassato fra due incisi e il verbo della proposizione principale si presenta a distanza di 57 parole dall'inizio del periodo.

¹⁴ Manca il riferimento alla p. di citazione.

¹⁵ Qui, in assenza di virgole, rimane aperta la possibilità di lettura "soggetto agente di sofferenze..." di contro a quella corretta: "inflizione alla vittima [...] di sofferenze che...".

¹⁶ Il contenuto sostanziale è che: "L'elemento saliente dell'aggravante [...] è costituito dal fatto che l'imputato ha infierito sulla vittima, in un modo che denota la volontà non solo di uccidere, ma anche di provocare il massimo della sofferenza"; le formulazioni possibili sono tante, ma l'enorme scarto tra la versione della sentenza e l'italiano d'uso comune qui non risponde a esigenze di precisione tecnica. Oltretutto, sull'argomento la sentenza appare assai poco sintetica, ma – visto che,

in Cass. Pen. 1997, 56). [A1, p. 30]

5. Problemi di progettazione del periodo, di accordi grammaticali, di punteggiatura.

5a. È stato riferito dal dr. Giovanni Pardini, [-] responsabile del reparto in cui avvenne il ricovero, (17 [e] del quale è stata acquisita una relazione indirizzata al G.I.P., [-] che il paziente, al momento dell'ingresso in clinica, mostrava un modico stato ansioso con tono dell'umore tendenzialmente disforico, con uno stato di coscienza lucido, orientato, senza disturbi del pensiero né delle senso-percezioni.; [, mentre] dal punto di vista fisico, si presentava sottopeso, pur se gli esami di routine cui venne sottoposto davano esiti normali. Il paziente dapprima si dimostrava diffidente verso il personale sanitario, poi man mano più disponibile ad accettare i trattamenti farmacologici, anche se era particolarmente attento e preoccupato degli effetti collaterali ad essi ricollegabili; nel corso del trattamento e dei colloqui giornalieri cui veniva sottoposto non emersero mai, comunque, disturbi del pensiero o delle percezioni in senso psicotico, [. IL PAZIENTE¹⁸] si mostrava, come si legge nella relazione[,] <distaccato.. nei confronti dell'<u>evento</u> delittuoso¹⁹ di cui è stato protagonista²⁰, ne [: evento di cui] parla come di una tragedia che l'ha coinvolto suo malgrado. La sua lettura dell'episodio, a distanza di dieci mesi, rimane quella di un <atto di giustizia>[,] compiuto verso una persona responsabile di un <tradimento inaccettabile>[,]_di <un'assoluta mancanza di rispetto> (frasi riportate testualmente nella relazione²¹). [A1, p. 20]

4b. Anche la prof.²², percependo che l'intrusione dell'uomo,[-] il quale nel frattempo, ha detto di essere suo²³ marito,[-] può essere dettata da motivi conflittuali di carattere familiare, **diffida**²⁴ il Galli **ad** [= INTIMA AL GALLI DI] uscire dall'aula [...]. [A1, p. 4]

6. Sovraespansione del periodo.

6a. Sussistono, dunque, gli estremi del tentativo ai danni di quest'ultimo, anche in una fase autonoma rispetto alla produzione dell' evento lesivo subito dalla parte lesa in conseguenza del colpo esploso all'indirizzo della Nardi²⁵; non è stato ben chiarita, per la verità, la posizione assunta reciprocamente dal Manni rispetto alla Nardi al momento in cui egli fu attinto di rimbalzo dal uno dei proiettili esplosi con la Sig Sauer (non è stato possibile accertare quale dei due colpi ebbe a causare il suo²⁶ ferimento, anche se il consulente Sarchi sembra propendere per quello che attinse la donna alla base del collo), ma la circostanza che il Manni si mantenne sempre vicino alla giovane (egli ha detto di ricordarsi la posizione della Clara a fianco della sua), [e] il fatto che i tre si muovevano in uno spazio assai ristretto ed in mezzo alla concitazione della colluttazione, rende [= RENDONO] plausibile la sussistenza di una volontà omicida anche in questa frazione dell'azione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale [periodo di 133 parole; da punto a punto ci sono 168 parole]²⁷. [A1, pp. 8-9]

6.2. Le sentenze di tipo B (da BELLUCCI, 2005, pp. 461-464)

tra l'altro, l'imputato ha eviscerato la vittima - non sembrerebbero necessari fiumi di parole per dimostrare "l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone" previsto dal Codice penale.

¹⁷ La parentesi poi rimane aperta.

¹⁸ Qui il soggetto deve essere necessariamente espresso, visto che nel periodo precedente c'è stato un cambiamento di soggetto.

¹⁹ Perifrasi burocratica: "delitto".

²⁰ Mancano le virgolette di chiusura della citazione.

²¹ Non si precisano mai le pagine di citazione.

²² Gergalismo giovanile certo non adeguato allo stile di una sentenza.

²³ La concordanza a senso qui è agrammaticale: l'imputato diventa così marito della "prof." invece che della vittima.

²⁴ Si noti la lontananza del verbo dal soggetto, provocata dall'inserimento di due subordinate, con ulteriore incassatura interna di una relativa che regge un'oggettiva.

²⁵ Periodo definito solo da punto e virgola.

²⁶ Anche se c'è una trasparenza semantica a senso legata alla conoscenza dei fatti, l'introduzione dell'inciso *impersonale* fra parentesi rende grammaticalmente problematica la referenza anaforica di questo suo allo egli - cioè il Manni - posto a soggetto della relativa che precede la parentesi.

27 Mi sembra che le tante inabilità presenti nel periodo siano autoevidenti.

B1. Sentenza di Corte d'Assise di Appello, Presidente: dott. Luigi Lanza; Estensore: dott. Luigi Lanza

B1.1. Titolazione, indice, elenchi strutturati, utilizzazione delle chiavi grafiche per segnalare l'articolazione macrotestuale

A) <u>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE</u> <u>DELLA CORTE DI ASSISE DI [città]</u>

§.1) il dispositivo della sentenza appellata.

Con sentenza, in data 21 agosto 2002, la Corte d'assise di [città]:

- 1) ha dichiarato <u>COGNOME NOME</u> colpevole dei delitti a lui contestati ai capi A), B), C), D), limitatamente alla detenzione e porto illegali del revolver Iver Johnson cal.32, e lo ha condannato per ciascuno di essi alle seguenti pene:
 - (a) (capo A) tentata estorsione aggravata in danno dello Stato alla pena di anni sei di reclusione e 1500 euro di multa;
 - (b) (capo B) omicidio in danno di Cognome Nome alla pena dell'ergastolo;
 - (c) (capo C) omicidio in danno di Cognome Nome alla pena dell'ergastolo;
 - (d) (capo D) detenzione e porto illegale di arma alla pena di anni tre di reclusione e 800 euro di multa;
- 2) ha ritenuto [...];
- 3) ha applicato ex articoli 29, 32 e 36 del C.P. [...];
- 4) ha disposto [...]

[...]

- 10) ha condannato infine l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in favore delle predette parti civili liquidate nelle seguenti somme, comprensive di spese, diritti ed onorari:
 - Nome COGNOME: 4.979 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
 - Nome COGNOME: 14.727 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
 - Nome COGNOME: 16.141 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
 - [...]
- 11) ha assolto l'imputato dal reato ascritto al capo E) (relativo all'alterazione delle caratteristiche del revolver Ilver Johnson) e dalla residua imputazione di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.
 [B1, pp. 6-7]

B1.2. Rinvii intertestuali

B1.2.a. – Rinvii ad Atti precedenti:

- 1. Rileva infatti il primo giudice che "gli orari di rientro a casa in [Nome di luogo], il 29 gennaio 2001, e in [Nome di luogo], il 10 febbraio 2001, sono stati infatti menzionati in termini indicativi e, raffrontati anche con quelli riportati dai familiari e dalla convivente, essi non appaiono incompatibili con gli orari in cui furono uccise le vittime" [B1, p. 8]
- 2. Quanto agli scritti pubblicitari [...](che per sua stessa ammissione egli non aveva neppure mai prodotto ai datori di lavoro cfr. pagg.21-22 verbale di interrogatorio 18.5.01), [...]. [B1, p. 8]

B1.2.b. – Rinvii di tipo giurisprudenziale:

1. In concreto, la Corte regolatrice, in più fattispecie, ha ritenuto non-inquadrabili nello schema legale della soppressione od alterazione dell'imputabilità (ex artt.88 ed 89), in quanto usualmente non dotati di

²⁸ cfr. sentenza I grado → pag.54 e segg: "A tale proposito, Nome Cognome, moglie dell'imputato, ha riferito che lunedì 29 gennaio il marito era rincasato dal lavoro intorno alle 20,30 ("... di solito ceniamo alle 20,30, non guardo l'orologio quando ceno, quindi ora di cena era a casa, intorno alle 20,30 minuto più, minuto prima, non posso precisare..." - pg.17 ud.17.4.02), mentre il figlio Nome ha dichiarato che il padre generalmente rincasava fra le 20.30 e le 21 e quella sera era ritornato "normalmente" (pg.36 ud.3.5.02). Quanto al giorno 10 febbraio, la convivente Nome Cognome ha dichiarato che il rientro a casa di Cognome quel giorno era avvenuto tra l'una e l'una e mezza (pg.7 ud.8.5.02)".

significato e valore di malattia clinicamente apprezzabile, incidente sulla intelligenza e la volontà, i seguenti *disturbi psichici*:

▶ le alterazioni di tipo caratteriale ed in genere i connessi disturbi della personalità ²⁹; le anomalie psichiche che confluiscono comunque in disturbi della personalità ³⁰; le caratteropatie e le anomalie del carattere ³¹;

[B1, p. 24]

B1.3. Definizione esplicita di tecnicismi e di criteri di applicazione; Formulazione linguistica e scelte stilistiche

[§ 2] d) la terminologia essenziale e suo utilizzo: tratti, disturbi di personalità, meccanismi di difesa, ed uso dei criteri del DSM IV in ambito forense.

A questo punto, chiarite le regole, e fissati i confini e gli ambiti di giudizio sull'imputabilità, va rammentata, visto il peso che le *parole* hanno assunto nel processo (si veda la "querelle" tra il Prof. Cognome 1 ed il Prof. Cognome 2³²), la differenza terminologica e sostanziale che corre tra <u>tratti di personalità e disturbi di personalità e meccanismi di difesa</u>, recuperandola dalle più accreditate e recenti pubblicazioni scientifiche.

<u>I tratti di personalità</u> sono modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali importanti.

Quando i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi, essi sono in grado di causare una significativa compromissione del funzionamento sociale o lavorativo, oppure una sofferenza soggettiva, e si concretizzano e costituiscono i c.d. disturbi di personalità.

Le manifestazioni dei disturbi di personalità sono [...].

I criteri diagnostici per i disturbi di personalità si riferiscono a [...].

Molti dei tratti caratteristici dei vari disturbi di personalità come i disturbi di personalità dipendente, paranoide, schizotipico o Borderline, possono essere osservati durante un episodio di un altro disturbo mentale, come una depressione maggiore. La diagnosi di disturbo di personalità dovrebbe essere fatta soltanto quando le caratteristiche specifiche sono tipiche del funzionamento a lungo termine dell'individuo, e non sono limitate ad episodi ben definiti di malattia.³³

<u>I meccanismi di difesa</u>³⁴ sono invece modi di sentire, di pensare, o comportamenti che sono relativamente involontari e che sorgono in risposta a percezioni di pericolo psichico. Essi sono finalizzati a nascondere o ad alleviare i conflitti o gli agenti stressanti che danno origine ad ansietà, e mediano le reazioni del soggetto ai conflitti emozionali e ai fattori stressanti esterni³⁵ [...]

Concluse tali premesse definitorie, posto che nell'esame ex art. 501 C.P.P. si è su ciò e sui "tests" ampiamente dibattuto³⁶, è ora possibile passare alle valutazioni in concreto, non senza rammentare, per la preminente

```
    <sup>29</sup> SENT. 01078
    PRES. Consoli G
    PM. Galati G

SEZ. 5
P.M. Galati G
```

RIC. Paesani

(Rigetta, App.Ancona, 10 gennaio 1997). CONF. ASN 197900396 RIV. 140800

CONF. ASN 199705885 RIV. 207825 VEDI ASN 198708084 RIV. 176339 VEDI ASN 198210725 RIV. 156106

³⁰ SENT. 10422 20/10/1997 - 17/11/1997 SEZ. 1 [...]. ³¹ SENT. 00299 10/10/1991 - 15/01/1992 SEZ. 1 [...].

³²verbale stenotipico, udienza 16 giugno 2003 → pag.119: COGNOME 1: "E' un po' difficile mettere insieme tutte le cose che ha detto Cognome 2 perché ha iniziato dicendo che questo è un caso banale, poi dice che questo è un disturbo di personalità, poi un grave disturbo di personalità e poi ci ricorda che le parole hanno un senso, se le parole hanno un senso andrebbero dette con un senso, perché qui di grave non c'è nulla. Cioè non c'è un disturbo di personalità, non c'è neanche il concetto di grave, vorrei sapere da Cognome 2 cosa vuol dire grave, però forse questo ci porta molto al di fuori, grave non è qualcosa che si può dedurre dal comportamento, certamente, grave non è qualcosa che si può dedurre dall'uso dei meccanismi di difesa, perché tutti quanti usiamo meccanismi di difesa primari e secondari in continuazione, la patologia eventualmente può essere nel fatto che una persona usa solo meccanismi di difesa primari, ma li usa in un contesto particolare in cui il funzionamento è psicotico, qua non c'è mai nulla…"

 $[\]frac{1}{33}$ cfr.:DSM –III-R- Masson 1991 \rightarrow pag.401

³⁴ cfr.:DSM –III-R- Masson 1991 → pag.473, Glossario

 $^{^{35}}$ cfr.:DSM-IV- Masson 2000, → 827 e 812.

 $^{^{36}}$ verbale stenotipico, udienza 16 giugno 2003, Cognome 1 → pag.57; Cognome 2 → pag. 125; Cognome 3 → pag.96; Cognome 4 → pag. 62; Cognome 5 → pagg. 65 e 66.

importanza in questo processo, gli ammonimenti contenuti, nell'introduzione del Manuale DSM-IV, sull'utilizzazione "a fini forensi" dei criteri diagnostici ivi contenuti.

Sul punto il manuale si connota e si qualifica infatti per due *essenziali avvertenze*³⁷ delle quali non sembra aver tenuto conto la difesa dell'appellante [Cognome imputato]:

- I. il fatto che la sintomatologia di un individuo soddisfi i criteri per una diagnosi del DSM-IV non ha nessuna implicazione per quanto riguarda il "livello di controllo" che la persona stessa può esercitare sui comportamenti che possono essere associati al disturbo;
- II. anche quando la riduzione del controllo sul proprio comportamento rappresenta una caratteristica del disturbo, la diagnosi di per sé non dimostra affatto e di per sé che un particolare individuo sia (o fosse) incapace di controllare il suo comportamento in un dato momento.

[B1, p. 27]

B2. Sentenza di Corte d'Assise di Appello, Presidente: dott. Umberto Zampetti; Estensore: dott. Umberto Zampetti

B2.1. Livelli macro- e microtestuali.

2.2 La prima Corte motivava il giudizio di colpevolezza con il seguente incedere argomentativo: *quanto al delitto di omicidio volontario*:

a.1 venivano dapprima rievocati *i rapporti* tra i protagonisti della vicenda: la Andolfatto, innamorata fin da giovane del Farronato, ebbe peraltro a sposare il Bortoli; costui, recentemente malato di cirrosi (e così abbandonato il precedente mestiere di camionista), stava in casa ed accudiva all'orto ed alle pecore, mentre la moglie per lo più seguiva la trattoria della sua famiglia d'origine, e ciò la portava a stare spesso fuori casa; la coppia aveva due figlie gemelle, Adele ed Anna, quattordicenni all'epoca dei fatti; il Farronato, convalescente da una malattia cardiaca, si era trasferito verso il 1997-98 a Sarzana da Pisa dove prima abitava; la Andolfatto aveva allora ripreso con rinnovata intensità i rapporti con costui e manifestato recentemente la volontà di separarsi dal marito, andando a vivere dalla madre;

a.2 si ricordava quindi come la sera precedente il rinvenimento del cadavere, e dunque la sera del 02 agosto, il Farronato e l'Andolfatto avessero cenato in un ristorante di Viareggio. [B2, p.3]

A.6 *Quanto agli indizi ulteriori*:

- a.6.1 *l'ora della morte* : premesso che la prima Corte [...], si sostiene che, sempre in relazione alle risultanze autoptiche, l'ora del decesso e dunque dell'assassinio del Farronato va fissata a non prima delle 04,30, incompatibile con i movimenti dell'imputato quali narrati dalla figlia Adele;
- a.6.2. *i movimenti del Bortoli* : ribadita [...], si sottolinea l'incertezza dell'orario di rientro del Bortoli proprio in base alle dichiarazioni della figlia Adele, [...];
- a.6.3. armi e modalità del fatto : si rileva l'impossibilità materiale di un unico aggressore, significata anche dal consulente del P.M.; si sottolinea la necessità dell'uso di due strumenti (uno da punta ed uno probabilmente ricurvo) o di uno solo che però avesse entrambe le caratteristiche, circostanza che peraltro non si rinviene nel falcetto dell'imputato fatto riparare presso il Sandron; si prospetta infine come poco ragionevole che il Farronato, pur in un quadro di buoni rapporti con esso Bortoli, possa aver aperto la porta all'imputato a quell'ora della notte (meglio: in quel lasso notturno) che la sentenza ipotizza;
- a.6.4 *le tracce di sangue* : [...] ecc. [B2, pp. 13-14]

B3. SENTENZA DI CORTE D'ASSISE DI APPELLO, PRESIDENTE: DOTT. UMBERTO ZAMPETTI; ESTENSORE: DOTT. CARLO CITTERIO

B.3.1.

5.6 IL CAPO DELLA SANZIONE

5.6 La Corte giudica che l'appello sulla sanzione sia parzialmente fondato.

I fatti sono indubbiamente di particolare gravità.

Si tratta di *dieci* persone morte in conseguenza (esclusiva quelli per mesotelioma, quantomeno concausale quelli per tumore polmonare) dell'inosservanza di norme prevenzionali che i datori di lavoro avevano l'obbligo di osservare.

Quindi eventi di massima gravità (art. 133.1 n. 2 c.p.) [...] [B3, pp. 72-73]

³⁷ DSM-IV, ed. 2000: Introduzione, *Uso del DMS IV in ambito forense*, pagg.9 e 10.

B.3.2. La funzione di peritus peritorum del Giudice

<u>In particolare</u>, quando l'individuazione di tale relazione (giuridica) presuppone l'apporto di nozioni tecniche (non giuridiche, ma proprie dei linguaggi e delle mentalità o culture specifiche delle singole scienze), occorre guardarsi da un possibile ed invero non raro errore: la trasposizione di un termine da un settore scientifico al mondo del diritto, quando invece quel termine ha o può avere significati differenti nei due settori. Ne è esempio emblematico il rapporto tra la medicina ed il diritto. [B3, p. 52]

B.3.3. Il dispositivo

P.Q.M.

visti gli artt. 544 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Padova in data 3.6.1998, appellata da RIGOLI GIUSEPPE e ZONTA JURI:

assolve gli imputati dal reato loro ascritto in danno di DIONIGI ASTOLFO, per non aver commesso il fatto;

riduce la pena, per ciascuno, ad un anno sei mesi di reclusione; revoca le statuizioni civilistiche; conferma nel resto;

indica per la redazione dei motivi, ritenutane la complessità, il termine di giorni sessanta.

Torino, 15.1.2001

Il Consigliere estensore *dr. Carlo Citterio*

Il Presidente dr. Umberto Zampetti

[B3, pp. 75-76]

7. Testi e ragionamenti a confronto

7.1.

«Questa sorta di specularità fa pensare a due tipi di ragionamento complementari e contrapposti, in cui sia il giudice che gli avvocati della difesa argomentano in reciproca opposizione. Questo tipo di andamento discorsivo, e dunque ragionativo, può fare pensare ad un procedimento che potremmo definire di verificazione, in contrapposizione ad un ipotetico procedimento di falsificazione. La caratteristica determinante del processo di verificazione è quella di andare alla ricerca di elementi che confermino le prove o le ipotesi di cui si è in possesso, dunque, di cercare fatti, eventi, episodi che supportino l'ipotesi formulata. La falsificazione, viceversa, implica la ricerca di indizi o di elementi che rendano false le ipotesi formulate, l'esplorazione di tutte le possibili circostanze che disconfermino le presupposizioni iniziali [...]. Uno sbilanciamento così evidente nei due discorsi del giudice e degli avvocati della difesa, sui medesimi elementi, prova che ciascuno dei due "ragionatori" rimane aderente al suo argomento senza affrontare l'argomento altrui per cercare di falsificarlo» (GIUSBERTI et Alii, 2004, p. 7).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BELLUCCI P., 1996, *Le intercettazioni ambientali 'in senso stretto': appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in F. FEDI, A. PAOLONI (a cura di), *Caratterizzazione del parlatore*. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.) (Roma, 23-24 nov. 1995), Fondazione Ugo Bordoni, Roma, pp. 127-133.

BELLUCCI P., 1997, La lingua 'in divisa'. I verbali nella pratica giudiziaria, in AA.Vv, Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi, Università degli Studi di Firenze, Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 4, pp. 39-54.

BELLUCCI P., 2004, *La linguistica giudiziaria*, in L.M. SAVOIA (a cura di) *Progetto M@rte – Semilavorati Multimediali – Manuale di linguistica*, [Il Progetto M@rte è un progetto della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], De Agostini Iniziative Speciali, Milano, Edizione intranet per le scuole coinvolte nella sperimentazione.

BELLUCCI P., 2005, La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata, «Diritto & Formazione», 5, 3, pp. 448-466.

BELLUCCI P., in stampa, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Introduzione di T. DE MAURO, UTET Libreria, Torino.

BELLUCCI P., ANTOGNOLI S., CARMIGNANI B., GRIMALDI M. 1998, Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali, Atti del XXXIX Convegno della Società di Linguistica Italiana (Malta, 3-5 nov. 1995), SLI 40, Bulzoni, Roma, pp. 226-268.

BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1994, Trasmettere i processi, «Italiano & Oltre», IX, 3, pp. 166-170.

BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1997, *Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio*, in AA.VV, *Gli italiani trasmessi: la radio*. Incontri del Centro di studi di grammatica italiana (Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 237-350.

BELLUCCI P., PALMERINI M., 2004, Processi penali: la prova si forma oralmente in dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 14, pp. 73-122.

Codice di stile = AA.VV., 1993, Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.

CORTELAZZO M.A., 2003, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 79-86.

CORTELAZZO M.A., PELLEGRINO F., 2003, Guida alla scrittura istituzionale, Laterza, Roma-Bari.

DE MAURO T., 1980, Guida all'uso delle parole, Editori Riuniti, Roma.

DE MAURO T., 2002⁴, Capire le parole, Laterza, Roma-Bari.

FIORITTO A. (a cura di), 1997, Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Dipartimento della Funzione Pubblica, Il Mulino, Bologna.

GARAVELLI M., 2003, Ma cos'è questa giustizia? Luci e ombre di un'istituzione contestata, Editori Riuniti, Roma.

GIUSBERTI et Alii = GIUSBERTI F., GAMBETTI E., BENSI L., FERRINI D., NORI R., STRAZZARI E., VARANI S., 2004, Ragionamento giudiziario: analisi di una sentenza, Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia, Workshop «Il libero convincimento del giudice. Psicologia del ragionamento e dei processi decisionali in ambito giudiziario», 2 dicembre 2004.

GRADIT = Grande Dizionario Italiano dell'Uso, ideato e diretto da T. DE MAURO, UTET, Torino, 1999-2000, 6 volumi e CD-ROM.

LANZA L., 1994, Gli omicidi in famiglia, Giuffrè, Milano.

LANZA L., 1996, *La valutazione della prova in Corte di assise*, in C. CABRAS. (a cura di), 1996, *Psicologia della prova*, Giuffrè, Milano, pp. 397-428.

LANZA L., 1997, *Il percorso della decisione*, in A. FORZA (a cura di), 1997, *Il processo invisibile. Le dinamiche psicologiche nel processo penale*, Marsilio, Venezia.pp. 39-71.

LANZA L., 2001, La perizia psichiatrica e psicologica sui minori. Ambiti, forza probatoria e convincimento del giudice, in FORZA A., MICHIELIN P., GUSTAVO S., Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile. Manuale per avvocati, psicologi e magistrati, Giuffrè, Milano, pp. 533-564.

LANZA L., 2004, *Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell'esame del Giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Relazione all'Incontro di studio del CSM sul tema: "La motivazione dei provvedimenti giudiziari" - III edizione (Roma, 27-29 settembre 2004).

LUCISANO P., PIEMONTESE M.E., 1988, Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana, «Scuola e città», 34, pp. 110-124.

MARIANI MARINI A. (a cura di), 2003a, *La lingua, la legge, la professione forense*, Atti del Convegno Accademia della Crusca – CNF–Formazione Avvocati (Firenze, 31 gen. - 1 feb. 2002), Giuffrè, Milano.

MARIANI MARINI A. (a cura di), 2003b, *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Atti del Convegno CNF – Formazione Avvocati (Roma, 12 ott. 2002), Giuffrè, Milano.

MARIANI MARINI A., PAGANELLI M. (a cura di), 2003, L'avvocato e il processo: le tecniche della difesa, CNF – Formazione Avvocati, Giuffrè, Milano.

MORTARA GARAVELLI B., 2001, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino.

MORTARA GARAVELLI B., 2003a, Prontuario di punteggiatura, Laterza, Roma-Bari.

MORTARA GARAVELLI B., 2003b, *L'oratoria forense: tradizione e regole*, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), 2003, pp. 69-91.

MORTARA GARAVELLI B., 2003c, Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 3-19.

PIEMONTESE M.E., 1999, La comunicazione pubblica e istituzionale. Il punto di vista linguistico, in S. GENSINI (a cura di), Manuale della comunicazione, Carocci, Roma, pp. 315-342.

PIEMONTESE M.E., 2002, *La scrittura: un caso di* problem solving, in A.R. GUERRIERO (a cura di), *Laboratorio di scrittura. Non solo temi all'esame di Stato*, La Nuova Italia, Firenze, pp. 5-40.

SABATINI, F, 1999, Rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in G. SKYTTE, F. SABATINI (a cura di), Linguistica testuale comparativa, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, pp. 141-172.

SABATINI, F, 2003, Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), 2003, pp. 3-14.

SERIANNI, L., 1985, Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento, in AA. Vv., La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 255-287.